



COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA
Provincia di Arezzo

REGOLAMENTO PER L'USO
TEMPORANEO DEI LOCALI COMUNALI

Premessa

Il Comune di Pratovecchio Stia, nell'ambito delle competenze e degli scopi determinati dallo Statuto comunale e dalle leggi, favorisce la più ampia fruibilità delle sale e degli immobili di proprietà o in disponibilità che possono essere adibiti per iniziative culturali e/o educative e di carattere sociale e politico, salvo specifiche limitazioni dettate dalla specificità delle funzioni e delle caratteristiche degli immobili. I locali sono concessi per favorire lo svolgimento di attività nelle quali si esplica la vita organizzata della collettività, ovvero iniziative a carattere sociale, culturale, educative, turistiche, artistiche e ricreative.

Articolo 1 – Criteri generali

Il presente regolamento individua e regola i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo di locali, spazi ed edifici comunali destinati prevalentemente a sede di attività culturali, ricreative, sociali, educative, artistiche e di promozione turistica. Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione in carenza o ad integrazione di normative di settore vigenti.

Gli immobili, elencati nell'allegato A, possono essere concesse in uso ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta per l'effettuazione delle iniziative e/o eventi. Il Responsabile del Settore, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento sarà competente ad emanare gli atti amministrativi all'uopo necessari. L'uso dei locali e degli edifici, di norma, viene concesso dietro corresponsione della quota determinata forfetariamente e prevista con deliberazione di Giunta Comunale, salvo i casi espressamente previsti nel successivo art. 4.

Art. 2 - Locali oggetto della presente disciplina

E' oggetto della presente regolamentazione l'uso dei locali indicati nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto. L'elenco degli locali può essere modificato e/o aggiornato con esplicita delibera della Giunta Comunale, sia in relazione alle destinazioni d'uso che alla disponibilità di nuovi spazi offerti da eventuali acquisizioni o ristrutturazioni di edifici effettuate dal Comune o all'affidamento a soggetti esterni della gestione di alcuni spazi. Nelle more dell'aggiornamento l'Amministrazione comunale potrà rendere utilizzabili gli ulteriori spazi in disponibilità.

Art. 3 - Modalità e tempi di richiesta

Per ottenere la concessione in uso temporaneo dei locali comunali, gli interessati dovranno presentare una richiesta compilata secondo lo schema allegato al presente regolamento (predisposto dall'ufficio competente) con il quale è possibile richiedere anche il patrocinio.

La richiesta dovrà pervenire all'ufficio protocollo tramite mail oppure consegnata a mano, almeno 30 giorni prima dell'iniziativa che si intende realizzare, al fine di permettere una corretta programmazione dell'attività dei locali. In caso di disdetta della prenotazione di un locale, la stessa dovrà essere comunicata almeno 10 giorni prima della data per la quale era stata ottenuta la concessione. Nei casi in cui la disdetta venga formulata successivamente a tale limite temporale, il soggetto che ha richiesto la concessione del locale è tenuto al pagamento di una penale pari a 1/3 dell'importo che avrebbe dovuto pagare per l'intero periodo di utilizzo dell'immobile. La penale si applica solo nei casi in cui il periodo richiesto di utilizzo sia superiore ai 10 giorni.

Il responsabile dell'Ufficio competente, rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste pervenute, comunicherà la concessione ai richiedenti. La concessione non può superare i 3 mesi consecutivi di tempo, eccezione fatta per eventi realizzati in collaborazione con il Comune.

Art. 4 – Pagamenti, gratuità e riduzioni

Coloro che abbiano avuto il consenso per l'uso dei locali sono tenuti a versare, a titolo di rimborso per le spese vive che il Comune sostiene (riscaldamento, illuminazione, pulizie, personale ecc.), un importo forfettario determinato dal tariffario sull'uso degli immobili comunali, approvato ogni anno dalla Giunta Comunale.

Gli interessati, avuta comunicazione dell'avvenuta concessione, dovranno versare le somme determinate con apposita delibera di giunta, tramite versamento sul c/c postale, intestato a Comune di Pratovecchio Stia – Servizio Tesoreria. Copia delle ricevute dei versamenti effettuati dovranno essere consegnate a mano oppure trasmesse con qualsiasi mezzo (posta, fax) all'Ufficio Cultura almeno 5 giorni lavorativi antecedenti all'inizio delle iniziative;

E' previsto l'uso completamente gratuito delle sale e degli immobili nei casi di iniziative promosse direttamente dal Comune di Pratovecchio Stia, da enti pubblici in genere, dai plessi scolastici presenti nel Comune e nei casi di eventi organizzati da altri enti o associazioni in collaborazione con il Comune medesimo, dove la collaborazione risulti da formale atto deliberativo che includa anche la concessione del patrocinio.

E' previsto il versamento della tariffa ridotta (come da tariffario), per tutte le Associazioni iscritte all'Albo Comunale delle associazioni, a titolo di rimborso parziale per le spese vive sostenute dal Comune (riscaldamento, illuminazione, personale ecc.).

Art. 5 - Obblighi a carico del concessionario

Il concessionario si obbliga ad usare gli immobili con diligenza, rispettando i limiti di capienza e la destinazione d'uso, senza apportare modifiche alle strutture, agli arredi, agli impianti, agli allestimenti.

Lo stesso concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente ai danni che potessero essere arrecati agli immobili. Il concessionario è tenuto a riconsegnare gli immobili al termine dell'uso, provvedendo allo sgombero degli stessi da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco di materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione, pena la loro rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per il Comune di Pratovecchio Stia.

Art. 6 - Spese a carico del concessionario

a) Allestimento degli immobili: tutte le spese per la sistemazione degli immobili sono da considerarsi a carico dei concessionari, i quali dovranno provvedere all'esecuzione degli eventuali lavori con mezzi e personale propri, se necessario, sotto la direzione e il controllo del personale comunale all'uopo individuato. Qualora, allo scopo di salvaguardare il proprio patrimonio, il Comune ritenesse opportuno fare eseguire i lavori indicati al precedente articolo dal personale specializzato alle sue dipendenze o alle dipendenze di ditte di fiducia, dovranno essere rimborsate dai concessionari tutte le relative spese, comprese le retribuzioni dovute a qualsiasi titolo al personale impiegato e l'ammontare degli oneri riflessi. Il corrispettivo di tali prestazioni, unitamente al costo dei materiali impiegati e ogni altra eventuale spesa, dovrà essere versato al Servizio Tesoreria. Tutte le sale sono dotate di idoneo arredamento, di impianto elettrico, di riscaldamento. In caso di provvisori adattamenti, che si rendessero utili per particolari manifestazioni, gli stessi dovranno essere richiesti nella domanda di concessione ed eseguiti, secondo le normative vigenti, a cura e spese del richiedente senza recare alcun danneggiamento. Gli stessi potranno essere eseguiti solo dopo l'assenso scritto del Responsabile del Settore;

b) Pulizie e custodia: alla pulizia e alla custodia delle sale dovranno provvedere direttamente i concessionari. Alla fine delle manifestazioni le sale dovranno essere riconsegnate al Comune in perfetto ordine e pulite. Le attrezzature in dotazione alle sale dovranno essere riconsegnate integre ed in piena efficienza. Nei casi in cui gli immobili non vengano riconsegnati debitamente puliti, dietro controllo del personale comunale, saranno addebitate al concessionario, le spese di pulizia sostenute dal Comune eseguite attraverso ditte esterne. Altresì tutte le spese per eventuali danni

arrecati agli immobili dati in dotazione. Sarà cura del concessionario denunciare al Responsabile del servizio eventuali danni riscontrati nell'immobile antecedenti al suo utilizzo, nei casi di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile del danno l'ultimo concessionario che ha utilizzato l'immobile. Al termine e durante ogni attività sarà obbligo del concessionario spegnere le luci, gli impianti e provvedere alla chiusura dell'immobile.

c) *Polizze assicurative ed altri costi per la manifestazione*: rimane inteso che sono altresì a carico del concessionario le spese relative a eventuali polizze assicurative inerenti i materiali esposti ed altri costi necessari per la manifestazione.

Art. 7 – Garanzie e cauzione

Nei casi in cui la richiesta sia fatta da privati e Associazioni non iscritte all'Albo delle Associazioni comunali di Pratovecchio Stia, e solo per alcune tipologie di immobili indicati nell'Allegato A, è previsto il versamento della cauzione, come da tabella delle tariffe sull'uso degli immobili comunali, da depositare al momento della consegna dello stesso, a garanzia dell'esatto adempimento delle norme del presente regolamento.

La cauzione può essere versata con bollettino c/c oppure con bonifico bancario. La ricevuta del pagamento della tariffa dovuta ed il versamento della cauzione devono essere presentati all'atto del ritiro delle chiavi o comunque entro i 5 giorni antecedenti all'evento.

La cauzione è restituita al termine dell'utilizzo e dopo le verifiche prescritte dal presente regolamento.

La cauzione è trattenuta quando vengono riscontrati danni alle strutture, alle apparecchiature, alle suppellettili e nei casi di mancata pulizia finale. Il Comune invita i responsabili a ripristinare lo stato dei locali e alla riparazione dei danni, qualora trascorsi 15 giorni non si sia ottemperato è revocata la concessione ed incamerata la cauzione oltre alla diffida al pagamento per l'importo dei danni riscontrati e delle spese superiori necessarie per le pulizie.

Art. 8 – Responsabilità del concessionario verso terzi

Il concessionario è responsabile delle conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme di legge e del presente Regolamento.

È a esclusivo carico del concessionario la responsabilità per ogni e qualsiasi danno che dall'uso dei locali, delle pertinenze e delle attrezzature possa derivare a persone e/o cose, sia durante l'utilizzo che per fatti propri o di terzi conseguenti alla realizzazione delle manifestazioni.

L'Amministrazione comunale non risponde altresì di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi alle strutture o alle attrezzature di proprietà o in disponibilità dell'utilizzatore o di terzi.

Articolo 9 - Limitazioni

Le sale e gli immobili comunali non possono essere utilizzati per iniziative in contrasto con la legge o con lo Statuto comunale. Le feste di compleanno verranno autorizzate solo per bambini/ragazzi fino al compimento della maggiore età purché sia garantita la presenza dei genitori che saranno direttamente responsabili dell'uso delle attrezzature e dei locali nonché custodi durante il periodo di concessione.

Durante le campagne elettorali l'uso di sale e locali di proprietà comunale per manifestazioni in qualunque modo collegate a gruppi e partiti politici o a singoli candidati è disciplinata dalla normativa specifica della materia.

Nell'ambito del perseguimento dei fondamentali principi di libertà, uguaglianza e tolleranza, non verranno concessi utilizzi per iniziative che incitino alla discriminazione o alla violenza in particolare per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Art. 10 – Diniego, revoca e sospensione

L'Amministrazione può negare il rilascio della concessione tenendo conto della singola tipologia di utilizzo con provvedimento motivato. Il richiedente può opporsi al diniego adeguando la richiesta

alle prescrizioni previste entro il termine di 5 giorni. In caso di inosservanza delle prescrizioni e delle modalità d'uso definite nel presente documento e nella concessione, si procede alla contestazione delle violazioni, assegnando un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni, decorso il quale l'Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione, ferme restando le conseguenze in ordine all'eventuale risarcimento dei danni.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare o sospendere le concessioni per motivi di ordine e sicurezza pubblica, per ragioni di pubblico interesse, per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta, offrendo al concessionario, ove possibile, possibili soluzioni alternative che tengano conto della natura e dimensione dell'evento da ospitare. In tal caso, al concessionario sarà restituita la quota versata per il periodo di mancata utilizzazione.

Qualora venga accertato un uso del bene difforme da quanto dichiarato dal richiedente o vengano accertate reiterate gravi negligenze, imprudenze od imperizie nella conduzione del bene, o per l'inosservanza in genere delle norme del presente Regolamento sarà facoltà dell'Amministrazione comunale negare al soggetto responsabile ulteriori utilizzi di sale, spazi e impianti sportivi comunali per il periodo massimo di un anno.

Art. 11 - Risoluzione delle controversie

Nel caso in cui insorgessero delle controversie in ordine al rapporto contemplato dal presente regolamento, le parti convengono di decidere, in via amichevole, e nel caso che ciò non fosse possibile, di rimettere le controversie al Foro competente di Arezzo.

ALLEGATO A
del “Regolamento per l’uso temporaneo dei locali comunali”

IMMOBILI	
Palagio Fiorentino	Sala conferenze
	Sale piano terra
	Cucina
	Limonaia
	Padiglione terme
Teatro Comunale di Stia	
Teatro degli Antei	
Sala Podestà	
Sala CIAF	
Centro Polifunzionale Papiano	
Palestra	
Palestra ex scuole elementari Stia	
Palazzetto dello Sport	

Per i seguenti immobili: Palagio Fiorentino, Teatro degli Antei e Teatro di Stia è previsto il pagamento della cauzione, nei casi e nei modi indicati dall’art. 7 del Regolamento